



**Newsletter n. 46/2023 della Giustizia amministrativa  
a cura dell'Ufficio del massimario**

## **Indice**

### **Corte europea dei diritti dell'uomo**

1. CEDU, sez. I, 5 dicembre 2023, *Domenica Sorasio e altri c. Italia*, la Corte Edu riconosce la legittimità del provvedimento di acquisizione previsto dall'art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001.

### **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali**

2. Cons. Stato, Ad. plen., 13 dicembre 2023, n. 18, sulla restituzione degli atti alla sezione che ha deferito una questione all'Adunanza plenaria;
3. Cons. Stato, sez. II, 6 dicembre 2023, n. 10550, spetta allo Stato - e non alle regioni o all'ARERA - l'individuazione e la disciplina degli impianti minimi all'esercizio del potere regolatorio;
4. Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2023, n. 10487, sulla legittimità di un piano attuativo comunale di iniziativa pubblica adottato dopo l'indizione dei comizi elettorali e sulla possibile dichiarazione di pubblica utilità di opere private;
5. Cons. Stato, sez. VI, 30 novembre 2023, n. 10383, sul silenzio assenso in materia edilizia e sui requisiti necessari per destinare un immobile ad attività agrituristiche;

6. Cons. Stato, sez. II, 28 novembre 2023, n. 10177, sulla legittimità della sanzione disciplinare per video diffusi sulla piattaforma *whatsapp*;
7. C.g.a., sez. giur., 11 dicembre 2023, n. 867, rapporto di pregiudizialità tra controversie ed obbligo di sospensione processuale;
8. T.a.r. per la Sicilia, sez. IV, ord. 12 dicembre 2023, n. 3764, sulla sospensione del processo in caso di proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione;
9. T.a.r. per la Campania, sez. VIII, ord. 12 dicembre 2023, n. 6880, sulla giurisdizione in caso di contestazione dell'atto con cui il comune dichiara inefficace una transazione;
10. T.a.r. per la Sicilia, sez. III, 12 dicembre 2023, n. 3738, sui principi del risultato e della fiducia nel nuovo Codice dei contratti pubblici;
11. T.a.r. per la Campania, sez. I, 11 dicembre 2023, n. 2917, non è anomala l'offerta che preveda l'assunzione di personale – ancorchè in numero elevato - affetto da disabilità;
12. T.a.r. per l'Umbria, sez. I, 6 dicembre 2023, n. 700, è legittima della previsione che limita ai soli dirigenti medici psichiatri l'incarico di direttore di un centro di salute mentale.

### Consiglio di Stato – Pareri

13. C.g.a., ad. sez. riun., 7 dicembre 2023, n. 472, potere di autotutela in materia edilizia e interesse privato alla certezza dei titoli abilitativi;
14. Cons. Stato, sez. I, par. 30 novembre 2023, n. 1485, sull'inapplicabilità delle disposizioni in materia di *whistleblowing* alle forze armate ed alle forze di polizia.

### Normativa e altre novità di interesse

15. Legge 7 dicembre 2023, n. 183 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

## Corte europea dei diritti dell'uomo

(1)

La Corte Edu riconosce la legittimità del provvedimento di acquisizione previsto dall'art. 42 *bis* d.P.R. n. 327 del 2001.

[Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione I, 5 dicembre 2023, \*Domenica Sorasio e altri c. Italia\*](#)

La Corte europea dei diritti dell'uomo riconosce la legittimità della disciplina nazionale prevista dall'art. 42 *bis* d.P.R. n. 327 del 2001.

Secondo la Corte i ricorrenti, proprietari di beni illegittimamente occupati, non possono più essere considerati vittime di una violazione dell'articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione, quando l'Autorità amministrativa acquisisce il bene ai sensi dell'art. 42 *bis* d.P.R. n. 327 del 2001.

La Corte dei diritti dell'uomo ha dichiarato all'unanimità il ricorso inammissibile, dichiarandosi soddisfatta della tutela fornita dalle autorità nazionali sia in relazione alla decisione di annullamento delle ordinanze di esproprio sia al risarcimento riconosciuto ai ricorrenti del danno materiale e morale subito a causa della procedura espropriativa illegittima.

La Corte, dopo aver richiamato la propria giurisprudenza (*Guiso-Gallisay c. Italia* no. 58858/00, §§ 18-48, 22 dicembre 2009) per inquadrare il diritto e la prassi italiana in materia di espropriazione e per delineare i principi espressi in merito alla quantificazione dell'indennizzo che dovrebbe mirare a una totale eliminazione delle conseguenze dell'ingerenza illegittima nel diritto di proprietà *Papamichalopoulos e altri c. Grecia*, 31 ottobre 1995, § 38, Serie A n. 330-B, e *Scordino c. Italia* § 37), illustra la disciplina prevista dall'art. 42 *bis*, inserito nel testo unico delle espropriazioni dall'articolo 34 del d.lgs. n. 98 del 2011 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge

n. 111 del 2011, in relazione all'uso illecito di beni per finalità di interesse pubblico" (occupazione senza titolo).

La Corte ha dedicato parte del suo ragionamento a valutare il modo in cui il legislatore italiano, nell'introdurre l'art. 42 *bis* citato, ha risposto all'indicazione data dalla Corte stessa, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, nella causa *Scordino c. Italia* secondo cui l'Italia avrebbe dovuto scoraggiare pratiche incompatibili con le regole dell'espropriazione in buona e dovuta forma, adottando misure dissuasive e ritenendo responsabili coloro che ponessero in essere tali pratiche.

La Corte ha, quindi, ritenuto che nel caso sottoposto al suo esame fossero state soddisfatte le condizioni per la perdita dello *status* di vittima da parte dei ricorrenti:

a) in merito al riconoscimento di una violazione della Convenzione, la Corte ha osservato che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha annullato l'ordinanza che aveva inizialmente autorizzato l'occupazione del terreno dei ricorrenti e la costruzione delle strutture pubbliche, in quanto non era stata emessa in conformità con i requisiti di legge, il che a sua volta aveva portato a un'ulteriore decisione di annullamento di tutte le successive ordinanze relative alla procedura di espropriazione. La Corte rimanda anche alla relazione del Governo al Comitato dei Ministri in merito all'esecuzione della sentenza *Belvedere Alberghiera e ad altri* casi di espropriazione "costruttiva", in cui il Governo ha specificato che il trasferimento della proprietà ai sensi dell'art. 42 *bis* non ha alcun effetto retroattivo e ha evidenziato che la precedente occupazione del terreno rimane illegittima e come tale il proprietario del terreno ha il diritto di essere risarcito del danno sia pecuniario che non pecuniario;

b) in merito all'accertamento sull'adeguatezza dell'importo del risarcimento ottenuto dai ricorrenti nei procedimenti nazionali per ristorare i loro danni ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, la Corte ha osservato che laddove la restituzione non è possibile l'indennizzo corrispondente al pieno valore del terreno alla data in cui in cui la proprietà era stata persa, costituisce una forma di riparazione appropriata. La Corte ha,

inoltre, stabilito che un risarcimento nazionale basato sul valore di mercato della proprietà dell'immobile costituisce un risarcimento adeguato e sufficiente al fine di privare un ricorrente del suo *status* di vittima rispetto alla sua denuncia di essere stato illegittimamente espropriato del suo terreno mediante un'espropriazione "costruttiva" (cfr. *Armando Iannelli c. Italia*, cit, §§ 35-37).

Sulla base dei detti principi la Corte ha quindi ritenuto che, nel caso esaminato, il commissario straordinario - nel bilanciare i diversi interessi in gioco, alla luce delle informazioni tecniche assunte dall'Autorità fluviale competente e del contraddittorio con i soggetti interessati - ha ritenuto che la distruzione dell'argine del fiume in un'area soggetta a inondazioni avrebbe rappresentato un pericolo per la sicurezza pubblica. Quindi, una volta esclusa la restituzione dell'area per ragioni ritenute condivisibili, la Corte ha accettato che la somma calcolata per risarcire i ricorrenti per la perdita della loro proprietà sia equivalente al valore di mercato del terreno alla data dell'ordinanza che formalizzava il trasferimento della proprietà alle autorità nazionali.

La Corte rileva, inoltre, che i ricorrenti hanno ricevuto un importo ulteriore, come compensazione per l'indisponibilità del terreno durante il periodo in cui era stato occupato illegalmente dalle autorità. Tale somma è stata calcolata, ai sensi dell'articolo 42 bis, pari agli interessi al tasso del 5% per anno sull'importo determinato come valore di mercato della proprietà, avendo il commissario speciale osservato che i ricorrenti non avevano fornito dati sufficienti per provare danni aggiuntivi.

Il Commissario speciale ha aggiunto, inoltre, un importo, ai sensi dell'articolo 42 bis, pari al 10% del valore di mercato della proprietà per compensare i richiedenti per il danno morale subito, importo che la Corte ritiene che sia ragionevole.

La Corte ha, quindi, concluso per l'inammissibilità del ricorso essendosi verificate tutte le condizioni perché i ricorrenti perdessero lo status di vittima di una violazione dell'articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione.

## Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(2)

Sulla restituzione degli atti alla sezione che ha rimesso una questione all'Adunanza plenaria.

[Adunanza plenaria, ordinanza 13 dicembre 2023, n. 18 – Pres. Maruotti, Est. Lopilato](#)

Va disposta la restituzione degli atti alla sezione defrente qualora, successivamente all'ordinanza di rimessione, le parti prospettino questioni che devono essere esaminate in via pregiudiziale, anche ai fini di una eventuale specificazione del quesito posto all'esame dell'Adunanza plenaria.

**La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario**

(3)

Spetta allo Stato - e non alle regioni o all'ARERA - l'individuazione e la disciplina degli impianti minimi all'esercizio del potere regolatorio.

[Consiglio di Stato, sezione II, 6 dicembre 2023, n.10550- Pres f.f. Sabato, Est. Manzione.](#)

Il nucleo essenziale della controversia è costituito dalla riconducibilità o meno delle disposizioni relative all'individuazione e disciplina degli impianti minimi all'esercizio del potere regolatorio, per come attribuito all'Autorità dalla legislazione vigente, nonché, da altra angolazione, il loro

ipotetico sovrapporsi ai contenuti di un atto programmatico, la cui adozione spetta per legge alle regioni e, in un ambito sopraelevato, allo Stato. Secondo le argomentazioni di parte pubblica, infatti, l'introduzione del concetto di "impianti minimi" non avrebbe alcuna portata autonoma, o innovativa (e quindi normativa), ma rivestirebbe una funzione esclusivamente strumentale alla successiva declinazione delle metodiche tariffarie, in un'ottica di valorizzazione della portata propulsiva delle stesse in vista dell'efficientamento e miglioramento del servizio, così da arginare gli effetti distorsivi sui costi delle riscontrate posizioni di monopolio. D'altro canto, la competenza programmatica regionale risulterebbe pienamente rispettata giusta il rinvio, per l'individuazione in concreto degli impianti "minimi", ai relativi atti di siffatta natura. Esso costituirebbe semplicemente la conferma della ribadita necessità, con una norma peraltro sopravvenuta all'avvenuta attribuzione ad ARERA di poteri in materia di rifiuti, di un coordinamento statale nella individuazione delle scelte necessarie a chiudere in maniera efficiente il relativo ciclo.

Invece, nell'uno (regolamento a carattere normativo), come nell'altro caso (programma nazionale) è lo Stato a dover indicare le regole, cui le regioni daranno attuazione, in primo luogo attraverso il proprio strumento principe costituito dal piano regolatore generale. Alla indicazione di "principi", si aggiunge (non si sostituisce) un vero e proprio "Programma" - dizione più ampia e per questo più ambiziosa di quella di "Piano" in quanto implica una direttrice di sviluppo delle politiche ambientali in materia di rifiuti - che tiene conto delle problematiche per l'ambiente, localizzando le maggiori e individuando i siti più idonei per impiantistica di interesse sovraregionale, ma nel contempo mettendo a regime le potenzialità economiche della intrinseca natura di risorsa di un rifiuto recuperato a diverso utilizzo.

Dunque, il necessario bilanciamento tra contrapposti interessi egualmente tutelati dalla Costituzione (la tutela dell'ambiente, da un lato, in tutte le sue implicazioni, e le ragioni dell'imprenditoria privata, dall'altro) non può essere rimesso alla singola regione in assenza di scelte dello Stato, che, ove richiedono elaborazioni concettuali, dovranno assumere veste necessariamente normativa.

L'ARERA, pertanto, nel fornire i criteri per individuare gli impianti "minimi" quale fattore essenziale per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti, non solo ha indirizzato il potere programmatico delle regioni, avocandosi un potere di direttiva attribuito allo Stato, ma ha di fatto arricchito di contenuti a esso estranei il potere pianificatorio delle Regioni, individuando la soluzione "normativa" alle criticità impiantistiche nella sostanziale acquisizione al sistema pubblicistico di impianti operanti in regime di libera concorrenza.

La carenza di potere e il vizio di incompetenza che affligge la delibera di ARERA si riverbera inevitabilmente sulle deliberazioni e sugli atti regionali adottati in esecuzione della stessa (quanto al Piano regionale dei rifiuti, limitatamente alla parte di interesse).

(4)

**Sulla legittimità di un piano attuativo comunale di iniziativa pubblica adottato dopo l'indizione dei comizi elettorali e sulla possibile dichiarazione di pubblica utilità di opere private.**

[Consiglio di Stato, sezione IV, 4 dicembre 2023, n. 10487 – Pres. Neri, Est. Loria](#)

La disposizione di cui all'art. 38, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000, secondo la quale dopo l'indizione dei comizi elettorali possono essere adottati in materia solamente gli atti urgenti e improrogabili, è strettamente riferibile agli atti di competenza dei Consigli comunali secondo l'interpretazione correttamente data anche dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali con parere circolare del 4 febbraio 2020; i limiti posti dalla disposizione non hanno riguardo alla materia bensì all'attività dell'"organo Consiglio comunale". Il Consiglio di Stato ha evidenziato che ove la disposizione si riferisse alla giunta si determinerebbe una paralisi dell'attività amministrativa degli enti locali nel periodo pre-elettorale e che la Giunta comunale, pertanto, ha competenza sull'approvazione dei piani



attuativi qualora non comportino variante allo strumento urbanistico generale.

Qualora con legge regionale sia previsto che le procedure di adozione e approvazione del piano attuativo comunale sostituiscano quelle degli strumenti urbanistici attuativi delle previsioni di pianificazione comunale e sovracomunale, ivi compresi i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi, sussiste comunque la possibilità di approvare i contenuti dei PIP attraverso strumenti urbanistici diversamente denominati, quali i PAC. In tal caso la delibera di approvazione del PAC equivale a dichiarazione di pubblica utilità e consente di disporre la successiva espropriazione delle aree interessate, anche per la realizzazione di insediamenti di interesse privatistico.

(5)

**Sul silenzio assenso in materia edilizia e sui requisiti necessari per destinare un immobile ad attività agrituristiche.**

[Consiglio di Stato, sezione VI, 30 novembre 2023, n. 10383 – Pres. Montedoro, Est. Mathà](#)

Anche ove l'attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l'adozione non sia conforme alle norme, si rende comunque configurabile la formazione del silenzio assenso.

Secondo le leggi di riforma statale (l. n. 96 del 2006 e d.lgs. n. 228 del 2001) l'agriturismo diviene uno dei possibili modi di pratica agricola, destinato a fruire dei medesimi benefici riservati alla stessa, purché si mantenga con essa in rapporto di correlazione.

(6)

**Sulla legittimità della sanzione disciplinare per video diffusi sulla piattaforma *whatsapp*.**

**[Consiglio di Stato, sezione II, 28 novembre 2023, n. 10177 – Pres. Castriota Scanderbeg, Est. Frigida](#)**

È legittima l'applicazione della sanzione disciplinare all'assistente di polizia (in particolare, la deplorazione) che diffonda, sull'applicazione di comunicazione telematica "*Whatsapp*", un video in cui egli era visibile mentre correva nudo di sera tra la neve in un bosco, nell'ambito di una competizione sportiva, svolta all'estero, che prevede la corsa dei partecipanti di notte nella neve completamente nudi; tale comportamento è infatti idoneo a determinare, comunque, un discredito per l'amministrazione.

(7)

**Rapporto di pregiudizialità tra controversie ed obbligo di sospensione processuale.**

**[Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, sezione giurisdizionale, 11 dicembre 2023, n. 867 – Pres. De Francisco, Est. Cogliani](#)**

L'art. 295 c.p.c. (diversamente dal successivo art. 296) non attribuisce al giudice una facoltà, bensì un vero e proprio obbligo procedurale di sospendere il processo, allorché egli ravvisi la sussistenza del rapporto di pregiudizialità di un'altra controversia rispetto alla causa devoluta alla sua cognizione.

Né il giudice di primo grado può legittimamente confidare nell'appellabilità delle proprie sentenze per differire a fasi processuali successive la verifica del definitivo esito delle cause pregiudiziali, giacché ogni sentenza correttamente resa deve essere *ex se* passibile di passare in giudicato senza la pendenza di ulteriori condizioni ancora da verificare.

(8)

**Sulla sospensione del processo in caso di proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione.**

**[T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione IV, ordinanza 12 dicembre 2023, n. 3764 – Pres. ed Est. Leggio](#)**

Qualora una delle parti abbia proposto ricorso alle sezioni unite per il regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 10 c.p.a., va disposta la sospensione del processo; e, qualora la questione di giurisdizione sollevata con il predetto regolamento non risulti manifestamente inammissibile, né manifestamente infondata, la tutela cautelare non può essere concessa.

**(10)**

**Sulla giurisdizione in caso di contestazione dell'atto con cui il comune dichiara inefficace una transazione.**

**[T.a.r. per la Campania, sezione VIII, ordinanza 12 dicembre 2023, n. 6880 – Pres. Tricarico, Est. Lenzi](#)**

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia con cui una società contesta la delibera con cui il comune abbia ritenuto inefficace una transazione, a causa di pretesi inadempimenti della società, che invece pretende l'esecuzione della transazione stessa.

**(11)**

**Sui principi del risultato e della fiducia nel nuovo Codice dei contratti pubblici.**

Il principio del risultato, codificato dal d.lgs. n. 36 del 2023, costituisce “criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale” e comporta che l’amministrazione debba tendere al miglior risultato possibile, in “difesa” dell’interesse pubblico per il quale viene prevista una procedura di affidamento; tale obiettivo viene raggiunto anche selezionando operatori che dimostrino, fin dalle prime fasi della gara, diligenza e professionalità, quali “sintomi” di una affidabilità che su di essi dovrà esser riposta al momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno il servizio oggetto di affidamento.

Il principio della fiducia, codificato dal d.lgs. n. 36 del 2023, è finalizzato a valorizzare l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici e comporta che ogni stazione appaltante sia tenuta a svolgere le gare non solo rispettando la legalità formale ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un’opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività; è un principio che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a. ma che non può tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che tradiscono l’interesse pubblico sotteso ad una gara, le quali, invece, dovrebbero in ogni caso tendere al suo miglior soddisfacimento. Non si tratta, peraltro, di una fiducia unilaterale o incondizionata; la disposizione precisa infatti che la fiducia è reciproca e investe, quindi, anche gli operatori economici che partecipano alle gare. È legata a doppio filo a legalità, trasparenza e correttezza, rappresentando, sotto questo profilo, una versione evoluta del principio di presunzione di legittimità dell’azione amministrativa.

(12)

**Non è anomala l’offerta che preveda l’assunzione di personale – ancorchè in numero elevato - affetto da disabilità.**

T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. I, 11 dicembre 2023, n. 2917 – Pres. Pasanisi, Est. R.Esposito

Nell'ambito della verifica di anomalia, non può essere ritenuta inaffidabile l'offerta che preveda l'assunzione, dopo l'aggiudicazione, di un elevato numero di personale con disabilità grave in quanto:

- la *lex specialis* della procedura non imponeva ai concorrenti di disporre dei lavoratori da impiegare nell'esecuzione della commessa già all'atto della partecipazione o comunque prima dell'aggiudicazione né poneva limiti all'utilizzo di lavoratori disabili;

- nell'ambito dei pubblici affidamenti, caratterizzati dalla competitività delle procedure, dall'occasionalità o dalla discontinuità degli affidamenti e comunque dall'assenza di garanzie circa il riaffidamento nonché dalle non trascurabili dimensioni delle commesse, risulta naturale che gli operatori economici non abbiano alle loro dipendenze, già al momento della partecipazione alla procedura di gara o comunque prima dell'aggiudicazione, i lavoratori da destinare all'esecuzione del contratto, non solo qualora a tali fini si intenda costituire un *team* composto anche da lavoratori disabili ma anche in caso di utilizzo di soli lavoratori non disabili;

- non risulta rilevante la percentuale di invalidità richiesta in capo ai lavoratori ai fini dell'accesso agli incentivi previsti in quanto, sebbene il grado di invalidità sia correlato alla patologia strutturale o funzionale che affligge la persona, alla possibilità di sopperire alla stessa mediante ausili e alla riduzione della capacità lavorativa, occorre tuttavia considerare che la compromissione delle normali facoltà dell'individuo non comporta l'impossibilità ma la mera difficoltà di eseguire determinate attività rispetto all'ordinario e non impedisce l'utilizzo della residua abilità, attuale o potenziale, nello svolgimento di attività lavorative compatibili, cosicché la persona conserva conoscenze e competenze che costituiscono una inalienabile ricchezza dell'individuo e della società, che può e deve essere utilizzata nell'ambito dell'attività lavorativa;

- l'impiego di lavoratori disabili può avvenire principalmente, come dimostrano anche le disposizioni della legge n. 68 del 1999 (cfr. art 3),

nell'ambito di strutture aziendali complesse, in cui la maggiore flessibilità organizzativa (derivante dalla più ampia compagine del personale e dalla più varia attività) consente un più facile e meno impattante inserimento di tale personale, compensando e armonizzando la minore abilità nell'ambito di più ampi *team* di lavoro;

- la normativa internazionale, europea, nazionale pone il disabile come componente non solo della società ma anche del tessuto produttivo in condizioni di effettiva parità. Tali indicazioni normative, attenendo a un diritto fondamentale della persona, sono idonee a conformare e condizionare l'esercizio del potere amministrativo nel momento in cui questo si confronta con una situazione fattuale e giuridica che coinvolge tale diritto, anche al fine di non frustrare obiettivi insiti nella disciplina in materia di appalti pubblici e in quella di incentivo all'assunzione di disabili, risolvendosi in ultima analisi in una forma indiretta di discriminazione idonea a compromettere sia la componente difensiva sia quella pretensiva di una situazione giuridica fondamentale della persona disabile.

**(13)**

**E' legittima della previsione che limita ai soli dirigenti medici psichiatri l'incarico di direttore di un centro di salute mentale.**

**[T.a.r. per l'Umbria, sezione I, 6 dicembre 2023, n. 700 – Pres. Ungari, Est. E. Daniele](#)**

Poiché i compiti del direttore di un centro di salute mentale non sono meramente organizzativi e gestionali, ma sono connessi all'assistenza e alla cura dei pazienti e richiedono valutazioni specialistiche erogabili solo in virtù di conoscenze scientifiche e competenze professionali prevalentemente di carattere medico, che non possono essere assicurate dagli psicologi, è legittima la previsione che limita tale incarico ai soli dirigenti medici psichiatri.

## Consiglio di Stato – Pareri

(14)

**Potere di autotutela in materia edilizia e l'interesse privato alla certezza dei titoli abilitativi.**

[Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, Adunanza delle sezioni riunite, 7 dicembre 2023, n. 472 – Pres. Carlotti, Est. Martines](#)

L'interesse dell'acquirente in buona fede alla stabilità e certezza dei titoli abilitativi è prioritario, nel caso in cui l'amministrazione sia rimasta colpevolmente inerte e abbia omesso di esercitare i poteri di verifica e inibitori, onde scongiurare la formazione di titoli edilizi.

Questo, peraltro, in un sistema nel quale viene garantita l'intangibilità del provvedimento.

Trascorso, infatti, il termine fissato dall'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990, si consuma il potere di annullamento d'ufficio e i titoli diventano intangibili, anche in considerazione della colpa grave del comune e dell'affidamento ragionevole dell'acquirente in buona fede.

Nel caso di rappresentazioni non veritiere, l'amministrazione gode di discrezionalità, nell'esercizio dei propri poteri di autotutela, in quanto l'asserito mendacio non la obbliga all'esercizio dei poteri inibitori e repressivi invocati, che, presupponendo la non conformità dell'atto alle vigenti norme edilizie e urbanistiche, richiede anche la ricorrenza dell'ulteriore presupposto dell'interesse pubblico al ritiro dell'atto, valutato tenendo anche conto degli interessi privati in gioco.

(15)

**Sull'esclusione delle disposizioni in materia di *whistleblowing* alle forze armate ed alle forze di polizia.**

[Consiglio di Stato, sezione I, parere 30 novembre 2023, n. 1485 – Pres. Poli, Est. Perrelli](#)

Premesso che l'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 24 del 2023 rientra tra gli ambiti nei quali l'applicazione della direttiva (UE) 1937/2019 non può pregiudicare la responsabilità degli Stati membri di garantire la sicurezza nazionale né il loro potere di tutelare i propri interessi essenziali di sicurezza, per il personale militare e delle Forze di polizia è salvaguardata l'applicazione delle corrispondenti normative di settore che, rispetto alle disposizioni in materia di *whistleblowing*, non possono ritenersi recessive o comunque derogate, in quanto funzionali alla tutela della "difesa nazionale" e "dell'ordine e sicurezza pubblica" che fanno parte del più ampio *genus* della "sicurezza nazionale".

**Normativa e altre novità di interesse**

(15)

[Legge 7 dicembre 2023, n. 183 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. \(G.U., serie generale n. 288 dell'11 dicembre 2023\)](#)